



# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 gennaio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacer.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacer.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Bactericera cockerelli* (Sulc). (26A00269) ..... Pag. 1

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al. (26A00270) ..... Pag. 2

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Anthonomus eugenii* Cano. (26A00271) ..... Pag. 3

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Candidatus Liberibacter* spp. agente causale della malattia Huanglongbing (HLB) degli agrumi. (26A00272) ..... Pag. 4

DECRETO 15 dicembre 2025.

Modifica del decreto 27 settembre 2023, recente «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)». (26A00287) ..... Pag. 6

Ministero dell'università  
e della ricerca

DECRETO 1° dicembre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «HAL4SDV» nell'ambito del programma KDT 2023. (Decreto n. 318/2025). (26A00338) ..... Pag. 7



**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Comitato interministeriale  
per la programmazione economica  
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 10 dicembre 2025.

**Approvazione del Piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2026, in attuazione dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (Delibera n. 53/2025). (26A00319) . . . . .**

Pag. 11

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

Revoca della registrazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano (26A00320) . . . . .

Pag. 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketoprofene sale di lisina, «Okidol». (26A00326) . . . . .

Pag. 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eparina sodica, «Veracer». (26A00327) . . . . .

Pag. 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di <sup>18</sup>F-PSMA-1007, «Radelumin». (26A00328) . . . . .

Pag. 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di modafinil, «Provigil». (26A00329) . . . . .

Pag. 15

Revoca della registrazione concernente la produzione/importazione di sostanze attive per uso umano (26A00330) . . . . .

Pag. 15

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di meropenem, «Merrem». (26A00331) . . . . .

Pag. 16

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di prednisone, «Prednisone Zentiva». (26A00332) . . . . .

Pag. 16

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di adrenalina (come adrenalina tartrato), «Pulsina». (26A00378)

Pag. 17

**Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura Toscana Nord-Ovest**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00333) . . . . .

Pag. 17

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00334) . . . . .

Pag. 18

**Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura Venezia Giulia**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00335) . . . . .

Pag. 18

**Commissione nazionale  
per le società e la borsa**

Comunicato di rettifica relativo alla delibera 17 dicembre 2025 concernente l'introduzione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività. (Delibera n. 23799). (26A00444) . . . . .

Pag. 18

**Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste**

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2025-2026 (26A00288) . . . . .

Pag. 18

**Ministero dell'interno**

Fusione per incorporazione della Congregazione dei Monaci Camaldolesi dell'Ordine di San Benedetto, in Roma, nella Casa Generalizia della Congregazione degli Eremiti Camaldolesi in Toscana, in Poppi, che assume contestualmente la nuova denominazione di Congregazione Camaldoiese dell'Ordine di San Benedetto. (26A00289) . . . . .

Pag. 18

Soppressione della Parrocchia di S. Girolamo, in Venezia (26A00290) . . . . .

Pag. 18

Mutamento del modo di esistenza della Parrocchia di S. Francesco d'Assisi Confessore (*vulgo* S. Francesco della Vigna), in Venezia. (26A00291)

Pag. 18

Mutamento del modo di esistenza della Parrocchia di S. Nicola da Tolentino (*vulgo* Tolentini), in Venezia (26A00292) . . . . .

Pag. 19

Mutamento del modo di esistenza della Parrocchia dei Santi Geremia Profeta e Lucia Vergine Martire, in Venezia (26A00293) . . . . .

Pag. 19

Mutamento del modo di esistenza della Parrocchia di S. Pantaleone Martire (*vulgo* S. Pantaleon), in Venezia (26A00294) . . . . .

Pag. 19



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 2025.

**Piano di emergenza nazionale per *Bactericera cockerelli* (Sulc).**

### IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-  
cente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a nor-  
ma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e suc-  
cessive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-  
cente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-  
ve modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato mem-  
bro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio na-  
zionale, un piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o so-  
spetta di un organismo nocivo prioritario;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, re-  
cente «Norme per la protezione delle piante dagli organi-  
smi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre  
2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazio-  
nale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e  
del regolamento (UE) 2017/625», ed in particolare l'art. 4  
inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario na-  
zionale;

Visto in particolare l'art. 26, comma 1, del decre-  
to legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che il  
Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Isti-  
tuto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiorna-  
to, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6  
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento  
(UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal  
Comitato fitosanitario nazionale, un piano di emergenza  
nazionale;

Visto in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del de-  
creto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettiva-  
mente, che il piano di emergenza nazionale sia adottato  
con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovrani-  
tà alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosan-  
itario nazionale e che possa interessare più organismi  
nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti  
simili;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021,  
n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite  
al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordina-  
mento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di  
provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del  
Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi,  
del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di  
emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comi-  
tato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 feb-  
braio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le compe-  
tenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le qua-  
li l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e  
dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle  
piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale  
sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei,  
nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, con-  
servazione e commercializzazione, al fine di verificare  
l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-  
nistri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento  
recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricol-  
tura, della sovrannità alimentare e delle foreste a norma  
dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023,  
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-  
gno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della  
Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della  
sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024,  
n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio  
2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffi-  
ci dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  
sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del  
29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data  
16 febbraio 2025, al n. 193, recente gli indirizzi generali  
sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza na-  
zionale per l'organismo nocivo prioritario *Bactericera*  
*cockerelli* (Sulc) in applicazione dell'art. 26 del decreto  
legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosani-  
tario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo  
2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale  
per l'organismo nocivo prioritario *Bactericera*  
*cockerelli* (Sulc), espresso nella riunione del 9 e 10 luglio 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Bactericera cockerelli* (Sule), di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale [www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it)

Roma, 5 novembre 2025

*Il Ministro: LOLLOBRIGIDA*

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1439

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ([www.masaf.gov.it](http://www.masaf.gov.it)) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale ([www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it)).

26A00269

DECRETO 5 novembre 2025.

**Piano di emergenza nazionale per *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rencante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rencante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, rencante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 4, inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;


Visto in particolare l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza nazionale;

Visto in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il Piano di emergenza nazionale sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023,



n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle *et al.* in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle *et al.*, espresso nella riunione del 9 e 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle *et al.*, di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale [www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it)

Roma, 5 novembre 2025

*Il Ministro: LOLLOBRIGIDA*

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1440

AVVERTENZA:

*Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ([www.masaf.gov.it](http://www.masaf.gov.it)) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale ([www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it)).*

26A00270

DECRETO 5 novembre 2025.

**Piano di emergenza nazionale per *Anthonomus eugenii* Cano.**

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;


Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», ed in particolare l'art. 4 inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto in particolare l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza nazionale;

Visto in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il Piano di emergenza nazionale sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;



Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Anthonomus eugenii* Cano in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Anthonomus eugenii* Cano, espresso nella riunione del 9 e 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Anthonomus eugenii* Cano, di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale [www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it)

Roma, 5 novembre 2025

*Il Ministro: LOLOBRIGIDA*

*Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1437*

AVVERTENZA:

*Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ([www.masaf.gov.it](http://www.masaf.gov.it)) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale ([www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it)).*

**26A00271**

DECRETO 5 novembre 2025.

**Piano di emergenza nazionale per *Candidatus Liberibacter* spp. agente causale della malattia Huanglongbing (HLB) degli agrumi.**


**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un piano di emergenza contenente informazioni



sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», ed in particolare l'art. 4 inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto in particolare l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza nazionale;

Visti in particolare i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il Piano di emergenza nazionale sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Candidatus Liberibacter* spp. agente causale della malattia Huanglongbing (HLB) degli agrumi, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Candidatus Liberibacter* spp., espresso nella riunione del 9 e 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Candidatus Liberibacter* spp. agente causale della malattia Huanglongbing degli agrumi, di cui all' allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale: [www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it)

Roma, 5 novembre 2025

*Il Ministro: LOLLOBRIGIDA*

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2025

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1438*

AVVERTENZA:

*Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ([www.masaf.gov.it](http://www.masaf.gov.it)) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale ([www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it)).*

26A00272



DECRETO 15 dicembre 2025.

**Modifica del decreto 27 settembre 2023, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori “ortofrutticoli” e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall’intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)».**

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sull’organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l’intervento del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l’Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 27 settembre 2023, n. 525633, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori “ortofrutticoli” e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall’intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)», come modificato dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18 ottobre 2024, prot. n. 552025 e da ultimo dal decreto dell’8 ottobre 2025, prot. n. 532363;

Vista la nota del 22 ottobre 2025, n. 566781, della Regione Sardegna, con cui sollecita la modifica del decreto sopra menzionato per prevedere l’aiuto finanziario nazionale fino al 2027;

Ritenuto opportuno modificare le disposizioni di cui al predetto decreto 27 settembre 2023, al fine di consentire alle regioni con un ridotto livello di aggregazione di attivare l’aiuto finanziario nazionale per le annualità 2026 e 2027;

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 27 novembre 2025;

Decreta:

#### *Articolo unico*

Al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 27 settembre 2023, n. 525633, come modificato dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18 ottobre 2024, prot. n. 552025 e da ultimo dal decreto dell’8 ottobre 2025, prot. n. 532363, è apportata la seguente modifica:

*a) all’art. 20, comma 1, le parole «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027»;*

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 15 dicembre 2025

*Il Ministro: LOLLOBRIGIDA*

*Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 57*

26A00287



## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° dicembre 2025.

**Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «HAL4SDV» nell'ambito del programma KDT 2023.** (Decreto n. 318/2025).

### IL DIRETTORE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex art.* 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la validità del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;


Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 8924 del 4 luglio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15060 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 8754 del 3 luglio 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «KDT 2023 - Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU)» con un budget complessivo pari a euro 4.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato ad euro 5.460.740,21 con comunicazione dell'11 dicembre 2023 del direttore generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;



Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Public Authorities Board* nel *meeting* in data 23 novembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo HAL4SDV – «*Hardware Abstraction Layer For a European Software Defined Vehicle Approach*», avente come obiettivo quello di sviluppare un’architettura di riferimento europea per i *Software Defined Vehicle*, basata sull’implementazione di un livello di astrazione per le unità di elaborazione sottostanti, che consenta la mappatura dinamica dell’elaborazione delle risorse in diversi ambienti di esecuzione supportando l’esecuzione di funzionalità avanzate di rilevamento, controllo e percezione, permettendo al contempo l’integrazione di architetture emergenti ad alte prestazioni o dal *design* aperto come RISK-V e con un costo complessivo pari a euro 6.523.781,16;

Vista la presa d’atto prot. MUR n. 4986 dell’8 aprile 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «HAL4SDV»;

Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all’«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025 reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all’individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg Corte dei conti in data 2 ottobre 2024 n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell’ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell’ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l’uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione nell’ambito del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’art. 1, comma 2, lettera *d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell’università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all’art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l’esercizio 2025 dall’incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il dd n. 14889 del 4 novembre 2025 reg. UCB n. 195, in data 11 novembre 2025 con il quale è stato assunto l’impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell’importo complessivo di euro 5.051.740,22 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell’azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla KDT 2023 - *Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU)*, con scadenza il 26 settembre 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l’accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «HAL4SDV» figurano i seguenti proponenti italiani:

soggetto capofila Resiltech S.r.l.;  
SB Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;  
SB Politecnico di Torino;  
SB Politecnico di Milano;  
SB Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

SB STMicroelectronics S.r.l.;  
Vista la procura notarile rep. n. 7840 in data 2 ottobre 2024 a firma della dott.ssa Cristina Barisone notaio in Imola (iscritto presso il collegio notarile del distretto di Bologna) con la quale il prof. Molari Giovanni, in qualità di magnifico rettore e legale rappresentante dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna conferisce procura alla Resiltech S.r.l. in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 140484 in data 14 ottobre 2025 a firma della dott.ssa Caterina Bima notaio in Torino (iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo) con la quale il prof. Paolo Cognati, in qualità di rettore - *pro tempore* e legale rappresentante del Politecnico di Torino conferisce procura alla Resiltech S.r.l. in qualità di soggetto capofila;



Vista la procura notarile rep. n. 45853 in data 23 ottobre 2025 a firma della dott.ssa Laura Cavallatti notaio in Milano (iscritto presso il collegio notarile di Milano) con la quale la dott.ssa Sciuto Donatella, in qualità di rettore *pro tempore* e legale rappresentante del Politecnico di Milano conferisce procura alla Resiltech S.r.l. in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 93039 in data 19 novembre 2025 a firma del dott. Tomaso Vezzi notaio in Modena (iscritto presso il collegio notarile di Modena) con la quale la dott.ssa Cucchiara Rita, in qualità di legale rappresentante dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia conferisce procura alla Resiltech S.r.l. in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 24881 in data 14 ottobre 2025 a firma del dott. Gavino Posadinu notaio in Milano (iscritto presso il collegio notarile di Milano) con la quale la dott.ssa Della Chiesa Alberto, in qualità di amministratore delegato della società Stmicroelectronics S.r.l. conferisce procura alla Resiltech S.r.l. in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «HAL4SDV»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «HAL4SDV» per un contributo complessivo pari ad euro 1.948.922,16;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «HAL4SDV» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1º aprile 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolo tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

#### Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 1.948.922,16 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 01 E 02 giustificativo n. 4028, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 14889 del 4 novembre 2025 reg. UCB n. 195, in data 11 novembre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.


#### Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.



5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla correnza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

#### Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredata degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le

modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2025

*Il direttore generale: CONSOLI*

*Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 2511*

#### AVVERTENZA:

*Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:*

*[https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235\\_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione\\_48.html](https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html)*

26A00338

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 10 dicembre 2025.

**Approvazione del Piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2026, in attuazione dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (Delibera n. 53/2025).**

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/



CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguitamento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare l'art. 2, comma 1, il quale dispone che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e in particolare l'art. 2, comma 100, lettera a), norma istitutiva del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito anche Fondo);

Vista la legge 31 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», e in particolare l'art. 1, comma 48, lettera a), che ha previsto che l'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e in particolare l'art. 1, comma 56 che ha modificato il predetto art. 2, comma 100, lettera a), stabilendo che: - il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di Governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, altresì, l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 207 del 2024 che ha fissato in 160 miliardi di euro il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, può assumere in riferimento all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2024 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2025;

Vista la nota n. 22457 dell'8 ottobre 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy, concernente la proposta di iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile del CIPESS dell'approvazione del piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2026, in attuazione dell'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 1, comma 56, della citata legge, n. 234 del 2021, deliberati dal Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella seduta del 5 settembre 2025;



Considerato che, il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 1 comma 48, lettera *a*, della citata legge n. 147 del 2013, nella seduta del 31 ottobre 2025 ha approvato, così come previsto dall'art. 2, comma 100, lettera *a*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 1, comma 56, della legge n. 234 del 2021, un nuovo piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2026, individuando il potenziale impegno a carico del Fondo per l'esercizio finanziario 2026 e il conseguente impatto in termini di fabbisogno finanziario sulla base dei seguenti indicatori:

- i*) stima dello *stock performing* al 31 dicembre 2025;
- ii*) previsione delle disponibilità residue al 31 dicembre 2025;
- iii*) ipotesi relative alle garanzie da concedere nell'anno 2026;

Vista la nota n. 25324 dell'11 novembre 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy, che sostituisce la richiamata nota del medesimo Dicastero n. 22457 dell'8 ottobre 2025, concernente la proposta di iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile del CIPESSE dell'approvazione del piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2026, in attuazione dell'art. 2, comma 100, lettera *a*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 1, comma 56, della citata legge n. 234 del 2021;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESSE)»;

Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESSE), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguitamento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerata l'urgenza di accelerare l'*iter* di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESSE, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Considerato il dibattito svolto durante l'odierna seduta di questo Comitato;

Acquisito il previsto concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota MEF GAB prot. n. 60268 del 5 dicembre 2025;

Su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

#### Delibera:

Sono approvati il Piano annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2026 del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, deliberati dal Consiglio di gestione nella seduta del 31 ottobre 2025, in attuazione dell'art. 2, comma 100, lettera *a*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio.

*Il Vice Presidente: GIORGETTI*

*Il Segretario: MORELLI*

*Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 53*

26A00319



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Revoca della registrazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano

Con determina GMPAPI - API/1/2026 del 14 gennaio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, la registrazione della produzione di sostanze attive dell'officina farmaceutica sita in via Pontasso, 13, Casella (GE), 16015, Italia, rilasciata alla società Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a..

**26A00320**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketoprofene sale di lisina, «Okidol».

*Estratto determina AAM/PPA n. 3/2026 del 20 gennaio 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale OKIDOL:

Tipo II, B.II.a.3 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; *b*) altri eccipienti; *2*. modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale;

Tipo IA, B.II.b.3 - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; *a*) modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

tre variazioni Tipo IA, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a*) modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

Tipo IB - B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *z*) altra variazione;

due variazioni Tipo IB, B.II.d.1 - Controllo del prodotto finito; *z*) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito.

Si modificano gli stampati, paragrafi 2, 4.2, 4.4 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo ed etichette.

Titolare A.I.C.: Dompè Farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00791570153, con sede legale e domicilio fiscale in Via San Martino, 12, 20122 Milano, Italia.

Procedura europea: HR/H/0231/II/003/G.

Codice pratica: VC2/2024/699.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

### *Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A00326**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eparina sodica, «Veracer».

*Estratto determina AAM/PPA n. 5/2026 del 20 gennaio 2026*

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale VERACER:

tipo II, B.I.a.1 - modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *c*) il fabbricante proposto utilizza un procedimento di sintesi o condizioni di fabbricazione sostanzialmente diversi e tali da modificare caratteristiche qualitative importanti del principio attivo, come il profilo di impurità qualitativo e/o quantitativo che necessita di una qualificazione o proprietà fisico-chimiche aventi un impatto sulla biodisponibilità:

aggiunta di un produttore alternativo di sostanza attiva Heparin Sodium:

Hebei Changshan Biochemical: No.71, Menglong Street, South District of Zhengding High-tech Industrial Development Zone, Zhengding Area of China (Hebei), Pilot Free Trade Zone - 050800 Hebei Province - the People's Republic of China.

Confezioni:

A.I.C. n. 033344019 - «5000 U.I./1ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 033344021 - «25000 U.I./5ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

Codice pratica: VN2/2024/35.

Titolare A.I.C.: Medic Italia S.r.l., codice fiscale 08690281004, con sede legale e domicilio fiscale in Bernardino Telesio, 2 - 21025 Milano, Italia.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A00327**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di <sup>18</sup>F-PSMA-1007, «Radelumin».

*Estratto determina AAM/PPA n. 6/2026 del 20 gennaio 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale RADELUMIN:

Tipo II, B.I.a.1 - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante



del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *g)* introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo che non ha il sostegno di un ASMF e che richiede un aggiornamento significativo della pertinente sezione del fascicolo del principio attivo:

aggiunta di un sito di produzione della sostanza attiva,

**Tipo II, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *c)* sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi:**

aggiunta di un sito quale responsabile della produzione e del confezionamento primario del prodotto finito,

**Tipo IA<sub>IN<sub>9</sub></sub>, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *a)* sito di confezionamento secondario:**

aggiunta di un sito di confezionamento secondario del prodotto finito,

**Tipo IA<sub>IN<sub>9</sub></sub>, B.II.b.2 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *c)* sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 2. compresi il controllo dei lotti/le prove:**

aggiunta del sito responsabile del controllo e del rilascio lotti Universitätsklinikum Leipzig AöR, Stephanstrasse 9a, 04103 Leipzig, Germany (UKL).

Si modificano gli stampati, paragrafo 6 del foglio illustrativo, come descritto:

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

[...]

Produttori:

[...]

Universitätsklinikum Leipzig AöR - Stephanstr. 9a, 04103 Leipzig, Germania.

Confezioni A.I.C. n.:

050594047 - «2000 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidoso in vetro da 10 ml contenente da 0,3 ml a 10 ml;

050594050 - «2000 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidoso in vetro da 15 ml contenente da 0,3 ml a 15 ml;

050594062 - «2000 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidoso in vetro da 20 ml contenente da 0,3 ml a 20 ml.

**Titolare A.I.C.: ABX advanced biochemical compounds - Biomedizinische Forschungsreagenzien GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Heinrich-Gläser-Str. 10-14, 01454 Radeberg, Germania.**

Procedura europea: FR/H/0797/II/027/G.

Codice pratica: VC2/2024/497.

#### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 26A00328

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di modafinil, «Provigil».

*Estratto determina AAM/PPA n. 7/2026 del 20 gennaio 2026*

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/885.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Teva Italia S.r.l., codice fiscale 11654150157, con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Cadorna n. 4 - 20123 Milano, Italia:

medicinale: PROVIGIL;

confezione A.I.C. n.: 034369013 - «100 mg compresse» 30 compresse in blister opaco Pvc/Pvdc/AI,

alla società Neuraxpharm Pharmaceutical S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Av. De Barcelona, 69, 08970, Sant Joan Despi, Barcellona, Spagna.

#### Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

#### Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 26A00329

#### Revoca della registrazione concernente la produzione/importazione di sostanze attive per uso umano

Con determina GMPAPI -API/2/2026 del 16 gennaio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, la registrazione della produzione/importazione di sostanze attive dell'officina farmaceutica sita in in via S. Pellico, 3 Trecate (NO) - 28069 Italia, rilasciata alla società ABC Farmaceutici S.p.a..

#### 26A00330



**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di meropenem, «Merrem».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 10/2026 del 20 gennaio 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

due variazioni tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per aggiungere nuove ADR, adeguamento all'ultima versione del QRD *template*, modifiche editoriali relativamente al medicinale MERREM.

Confezioni A.I.C. n.:

028949081 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini;

028949093 - «1000 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini.

Codice di procedura europea: FR/H/0467/001-002/II/050.

Codice pratica: VC2/2025/19.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157), con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100, Latina, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A00331**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di prednisone, «Prednisone Zentiva».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 2/2026 del 20 gennaio 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato di riferimento (RMS):

una variazione di tipo II, C.I.2.b: una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento; b) Attuazione di una o più modifiche che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve suffragare con nuove informazioni complementari (ad esempio, sulla comparabilità):

modifica stampati per adeguamento al prodotto di riferimento, all'ultima versione del QRD *template* e modifiche editoriali minori.

Paragrafi impattati dalle modifiche: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 e 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale PREDNISONE ZENTIVA (A.I.C. n. 043410) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2024/372.

Numero procedura: IT/H/0592/001-002/II/018.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l., codice fiscale 12363980157, sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 20149, Milano, MI.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.


In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A00332**



**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di adrenalina (come adrenalina tartrato), «Pulsina».**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 3/2026 del 23 gennaio 2026*

Codice pratica: MCA/2024/31.

Procedura europea: EE/H/0415/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PULSINA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico, con sede e domicilio fiscale in Via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (BG), Italia.

Confezione: «1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 052464017 (in base 10) 1L12DK (in base 32).

Principio attivo: adrenalina (come adrenalina tartrato).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico, Via Giuseppe Mazzini, 9 - Cenate Sotto (BG) - 24069 Italia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 052464017 (in base 10) 1L12DK (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 052464017 (in base 10) 1L12DK (in base 32).

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 23 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00378

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
TOSCANA NORD-OVEST**

**Provvedimento concernente i marchi  
di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata ditta individuale, già assegnataria del marchio di seguito indicato, con determinazione dirigenziale n. 11 del 14 gennaio 2026, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 della Camera di commercio Toscana Nord Ovest - Lucca, in quanto ha cessato l'attività di fabbricazione di articoli in metallo prezioso. Il titolare dell'impresa ha provveduto alla riconsegna di n. 4 punzoni, così come previsto dall'art. 29,



comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, alla Camera di commercio Toscana Nord Ovest recanti l'impronta del marchio di identificazione n. 93-LU assegnati all'impresa medesima;

Marchio	Impresa	Indirizzo
93 - LU	Renieri di Renieri Valentina	Via Nazario Sauro 9/11 Cap 55045 Pietrasanta (Lu)

26A00333

### Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata ditta individuale, già assegnataria del marchio di seguito indicato, con determinazione dirigenziale n. 531 del 5 dicembre 2025, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 della Camera di commercio Toscana Nord Ovest - Lucca - in quanto ha cessato l'attività di fabbricazione di articoli in metallo prezioso. Il titolare dell'impresa ha provveduto alla riconsegna di un punzone, così come previsto dall'art. 29, comma 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, alla Camera di commercio Toscana Nord Ovest recanti l'impronta del marchio di identificazione n. 98-LU assegnati all'impresa medesima;

Marchio	Impresa	Indirizzo
98 - LU	Kallira Di Juliana Kara Gatt	via Lorenzo Nottolini n. 57/L - Cap 55100 Lucca (Lu)

26A00334

### CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA

#### Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa Ghirigoro di Buffolo Roberto, con sede a Trieste (TS) in via Torino 16, già assegnataria del marchio di identificazione 117 TS, ha cessato in data 27 ottobre 2025 ogni attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia.

26A00335

### COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

#### Comunicato di rettifica relativo alla delibera 17 dicembre 2025 concernente l'introduzione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività. (Delibera n. 23799).

Il titolo della delibera n. 23799 del 17 dicembre 2025, riportato nel sommario e alla pagina 134, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2026 è sostituito dal seguente: «Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2026, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994».

26A00444

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

#### Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2025-2026

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 2025 il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato nella misura di euro 0,34 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto per la campagna di commercializzazione 2025-2026, di cui alla delibera adottata in data 24 luglio 2025 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale Risi.

26A00288

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Fusione per incorporazione della Congregazione dei Monaci Camaldolesi dell'Ordine di San Benedetto, in Roma, nella Casa Generalizia della Congregazione degli Eremiti Camaldolesi in Toscana, in Poppi, che assume contestualmente la nuova denominazione di Congregazione Camaldoiese dell'Ordine di San Benedetto.

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Priore generale della Congregazione Camaldoiese dell'Ordine di San Benedetto ha disposto l'incorporazione con effetto estintivo della Congregazione dei Monaci Camaldolesi dell'Ordine di San Benedetto, con sede in Roma, nella Casa Generalizia della Congregazione degli Eremiti Camaldolesi in Toscana, con sede in Poppi (AR), che assume contestualmente la nuova denominazione di Congregazione Camaldoiese dell'Ordine di San Benedetto.

La Congregazione Camaldoiese dell'Ordine di San Benedetto subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Congregazione dei Monaci Camaldolesi dell'Ordine di San Benedetto, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A00289

#### Soppressione della Parrocchia di S. Girolamo, in Venezia

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 2025 viene soppressa la Parrocchia di S. Girolamo, con sede in Venezia.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A00290

#### Mutamento del modo di esistenza della Parrocchia di S. Francesco d'Assisi Confessore (*vulgo* S. Francesco della Vigna), in Venezia.

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 2025 la Parrocchia di S. Francesco d'Assisi Confessore (*vulgo* S. Francesco della Vigna), con sede in Venezia, ha mutato il modo di esistenza da Parrocchia a Chiesa, assumendo la denominazione di Rettoria di San Francesco d'Assisi confessore (*vulgo* San Francesco della Vigna).

La Rettoria di San Francesco d'Assisi confessore (*vulgo* San Francesco della Vigna), prosegue in tutti i rapporti attivi e passivi della Parrocchia di S. Francesco d'Assisi Confessore (*vulgo* S. Francesco della Vigna).

26A00291



**Mutamento del modo di esistenza della Parrocchia di S. Nicola da Tolentino (*vulgo* Tolentini), in Venezia**

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 2025 la Parrocchia di S. Nicola da Tolentino (*vulgo* Tolentini), con sede in Venezia, ha mutato il modo di esistenza da Parrocchia a Chiesa, assumendo la denominazione di Rettoria di San Nicola da Tolentino (*vulgo* Tolentini).

La Rettoria di San Nicola da Tolentino (*vulgo* Tolentini), prosegue in tutti i rapporti attivi e passivi della Parrocchia di S. Nicola da Tolentino (*vulgo* Tolentini).

**26A00292**

**Mutamento del modo di esistenza della Parrocchia dei Santi Geremia Profeta e Lucia Vergine Martire, in Venezia**

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 2025 la Parrocchia dei Santi Geremia Profeta e Lucia Vergine Martire, con sede in Venezia, ha mutato il modo di esistenza da Parrocchia a Chiesa, assumendo la denominazione di Santuario diocesano dei Santi Lucia vergine e martire e Geremia profeta.

Il Santuario diocesano dei Santi Lucia vergine e martire e Geremia profeta prosegue in tutti i rapporti attivi e passivi della Parrocchia dei Santi Geremia Profeta e Lucia Vergine Martire.

**26A00293**

**Mutamento del modo di esistenza della Parrocchia di S. Pantaleone Martire (*vulgo* S. Pantaleon), in Venezia**

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 2025 la Parrocchia di S. Pantaleone Martire (*vulgo* S. Pantaleon), con sede in Venezia, ha mutato il modo di esistenza da Parrocchia a Chiesa, assumendo la denominazione di Rettoria di San Pantaleone martire (*vulgo* San Pantaleon).


La Rettoria di San Pantaleone martire (*vulgo* San Pantaleon) prosegue in tutti i rapporti attivi e passivi della Parrocchia di S. Pantaleone Martire (*vulgo* S. Pantaleon).

**26A00294**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-022) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I** (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1<sup>a</sup> Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2<sup>a</sup> Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3<sup>a</sup> Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4<sup>a</sup> serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**  
***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 1 2 8 \*

€ 1,00

